

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA N. 78 del 29 marzo 2023

OGGETTO: Affidamento delle attività di realizzazione e gestione di impianti per il trattamento della FORSU prodotta dai Comuni Pugliesi ad ASECO

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- AGER Puglia (“**Agenzia**” o “**AGER**”) costituisce, sulla base di quanto previsto dall’art. 9 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 (“**L.R. n. 24/2012**”) e dello Statuto dell’Agenzia, adottato con Deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2017, n. 1124 (lo “**Statuto dell’Agenzia**”), l’organo unico di governo – cui partecipano obbligatoriamente la Regione Puglia e tutti i Comuni e la Città metropolitana - per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (“**D.lgs. n. 152/2006**”) e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali;
- ai sensi dell’art. 9, comma 7 della L.R. n. 24/2012, l’Agenzia, tra le sue competenze, “*disciplina i flussi di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento e dei rifiuti da avviare a recupero da FORSU e riciclaggio, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale*”;
- il Piano regionale di gestione rifiuti urbani (“**PRGRU**” o “**Piano Regionale dei rifiuti**”), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 14.12.2021, n. 68 prevede di chiudere il ciclo integrato dei rifiuti con la realizzazione e l’esercizio di una impiantistica prevalentemente a titolarità pubblica anche nel trattamento della FORSU, al fine di garantire il trattamento in impianti pubblici di complessive circa 350.000 t/a. e il rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità;
- il PRGRU prevede espressamente quali impianti di trattamento della FORSU rientranti nel sistema pubblico, oltre l’impianto ubicato nel territorio del Comune di Ginosà (“**Impianto di Ginosà**”), di proprietà di Aseco S.p.A. (“**ASECO**” o “**Società**”), anche gli impianti da realizzarsi nei territori dei Comuni di Brindisi (“**Impianto di Brindisi**”), Foggia (“**Impianto di Foggia**”) e Lecce (“**Impianto di Lecce**”, congiuntamente all’Impianto di Ginosà, all’Impianto di Brindisi e all’Impianto di Foggia, “**Impianti**”) finalizzati a soddisfare quota parte del fabbisogno di produzione regionale della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (“**FORSU**”) al raggiungimento degli obiettivi di riciclo;
- in attuazione degli indirizzi previsti dal PRGU e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1452 del 24 ottobre 2022, con delibera del 1° marzo 2023, redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.lgs. 175/2016, il Comitato dei Delegati di AGER, anche al fine di consentire

- l'attuazione del piano d'ambito in via di definizione, deliberava: *“di approvare l'operazione di acquisto da parte dell'Agenzia da Acquedotto Pugliese S.p.A. (“AQP”) del 40% del capitale sociale di ASECO S.p.A. (che a seguito dell'Operazione assumerà la ASECO altra denominazione), denominata, a fini di cui al presente provvedimento, l'”Operazione”, come descritta in premessa e per le ragioni ivi illustrate, comprensiva degli allegati documentali di cui al successivo punto 3, con ciò accettando e aderendo a tutti gli accordi, nessuno escluso, che disciplinano detta Operazione (“Operazione”) (“Delibera di Motivazione Analitica”);*
- al fine di tener conto delle osservazioni pervenute dalla Corte dei Conti con Parere Sez. Controllo per la Regione Puglia 36/2023/PASP, AGER provvedeva all'aggiornamento dei documenti approvati con la Deliberazione di cui al punto precedente, ivi compresi: i) il Piano Economico Finanziario (“PEF”) della Società; ii) la relazione redatta ai sensi degli artt. 14 e 17 del D.lgs. 201/2022;
- che il PEF è stato asseverato da **RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile Spa** in data **28 marzo 2023** ;
- con deliberazione n. 4 del 29 marzo 2023, il Comitato dei Delegati di AGER deliberava di *“(…) di approvare nuovamente l'Operazione, come descritta in premessa e per le ragioni ivi illustrate, comprensiva degli allegati documentali di cui al successivo punto 3, con ciò accettando e aderendo a tutti gli accordi, nessuno escluso, che disciplinano detta Operazione; (...); “dare mandato al Direttore Generale di porre in essere tutti gli atti necessari e/o utili per formalizzare l'affidamento in house da parte di AGER ad ASECO de: i) il servizio di trattamento FORSU presso l'impianto di Ginosa ii) le attività di progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell'impianto di Brindisi; iii) le attività di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell'impianto di Foggia; iv) le attività di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell'impianto di Lecce, con dichiarazione sin d'ora di rato e valido”;*
- in esecuzione delle predette Delibere, il 29 marzo 2023, AGER sottoscriveva e dava esecuzione al Patto Parasociale/Accordo di Investimento e, conseguentemente, acquisiva il 40% delle quote di ASECO;
- all'esito del perfezionamento dell'Operazione, la Società si configura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del D.lgs. 175/2016, quale società *in house* soggetta al controllo analogo congiunto di AGER e AQP, destinata a gestire: (a) per conto di AGER: i) il servizio di trattamento FORSU presso l'impianto di Ginosa ii) le attività di progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell'impianto di Brindisi; iii) le attività di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell'impianto di Foggia; iv) le attività di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell'impianto di Lecce; (B) per conto di AQP, le attività di trattamento, smaltimento e recupero dei fanghi di depurazione delle acque;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- l'art. 14 del D.lgs.201/2022, prevede che gli enti competenti possano affidare i servizi pubblici locali con una delle seguenti modalità: “a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17”;
- ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 201/2022, “nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30”;
- ai sensi dell'art. 202 del D.lgs. 152/2006, che disciplina le modalità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, “i nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio o direttamente, ai sensi dell'articolo 113, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, o mediante il ricorso alle procedure di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, ovvero secondo lo schema della finanza di progetto di cui agli articoli 37 -bis e seguenti della predetta legge n. 109 del 1994”;

CONSIDERATO CHE:

- al fine di individuare la più efficace modalità di affidamento delle attività indicate in premessa (“Attività”), AGER si è avvalsa di *advisor* esterni altamente qualificati;
- in tale contesto, AGER ha predisposto e successivamente integrato, alla luce dei rilievi della Corte dei Conti, la “Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 17 D.Lgs. 201/2022 ed artt. 5 e 192 Codice dei Contratti Pubblici” (“Relazione”);
- alla luce di quanto evidenziato nella Relazione, e per quanto si dirà innanzi, AGER ha ritenuto che l'affidamento *in house* alla Società delle Attività rappresenti la soluzione più efficiente in relazione agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi;
-

- la durata del relativo affidamento è stata individuata in 20 anni in coerenza con le risultanze del PEF e con la vita utile degli Impianti, alla luce della disciplina regolatoria di settore approvata da ARERA;
- rimandando alla Relazione per ogni motivazione di dettaglio circa la scelta della modalità di affidamento, in questa sede appare opportuno precisare che:

Per quanto riguarda gli investimenti, i costi dei servizi per gli utenti e l'impatto sulla finanza pubblica:

- il PEF della Società, aggiornato a marzo 2023, definisce le tariffe di conferimento della FORSU degli Impianti che risultano notevolmente inferiori a quelle attualmente applicate dagli operatori di mercato privati operanti sul territorio regionale secondo quanto dettagliatamente illustrato nella Relazione;
- ne consegue l'evidente convenienza economica dei corrispettivi di trattamento posto a base del PEF, a beneficio degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Per quanto riguarda la qualità del servizio e gli obiettivi di tutela dell'ambiente:

- l'Agenzia ha valutato positivamente i benefici che potrebbe trarre l'utenza, in termini di efficienza ed economicità del servizio e riduzione dell'impatto ambientale, dal trattamento congiunto della FORSU con i fanghi di depurazione che verrebbero conferiti da AQP;
- a tale proposito, si è rilevato che la FORSU è un'ottima sorgente di carbonio esterno, il cui uso è ampiamente diffuso per equilibrare le caratteristiche dei reflui quando si ha variabilità delle caratteristiche nella rete fognaria (cfr. "Linee guida APAT sulla Digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti solidi");
- è dimostrato che la co-digestione della FORSU con il fango di depurazione consente di equilibrare in maniera efficace le caratteristiche dei due substrati di partenza, determinando un incremento di efficienza significativo per il processo complessivo. Il compostaggio congiunto delle due frazioni organiche (FORSU – fanghi) ha quindi delle ricadute positive sulla qualità del prodotto finale in quanto permette di restituire un compost di maggiori proprietà ammendanti rispetto a quello derivante dal compostaggio dei fanghi di depurazione con i soli sfalci di potatura;
- il trattamento congiunto dei fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue urbane e della FORSU (in quanto i primi per essere compostati devono essere miscelati con i secondi) che ASECO verrebbe ad effettuare a seguito dei previsti affidamenti *in house* consentirà dunque di conseguire significative economie di scopo, vale a dire una notevole decrescita dei costi medi di produzione derivante dalla produzione congiunta di prodotti diversi con i medesimi fattori produttivi, mettendo a fattor comune risorse, impianti e *know-how*;

Per quanto riguarda gli obiettivi di universalità, socialità e accessibilità dei servizi:

- dalla Relazione emerge come il territorio regionale sia caratterizzato da un forte *deficit* impiantistico che pregiudica la qualità e la continuità del servizio di smaltimento della FORSU prodotta dai Comuni;

- nel dettaglio, nella Relazione si precisa come “le carenze impiantistiche di gestione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento alla frazione organica che può essere stoccata per un tempo ridotto, pongono dei rischi sul piano della continuità del servizio, intesa come la capacità del sistema di non interrompere il processo di conferimento dei rifiuti da parte dell’utente, e di conseguenza anche sul piano ambientale, sociale e sanitario, anche in previsione di un aumento delle raccolte differenziate che potrebbe sollecitare ulteriormente questo delicato equilibrio e innescare “colli di bottiglia” e episodi emergenziali nella gestione del rifiuto”;
- in tale contesto, l’affidamento *in house* alla Società appare la soluzione ad assicurare, in coerenza con gli indirizzi regionali, un’efficace presenza della parte pubblica nella gestione dell’impiantistica dedicata al trattamento, recupero e riciclaggio dei rifiuti differenziati (senza in ogni caso saturare il mercato), a beneficio anche della concorrenza ed economicità nel settore dei rifiuti nonché, come si è detto, del perseguimento degli obiettivi di tutela ambientale;
- con specifico riferimento al conseguimento degli obiettivi di universalità e socialità, strettamente legati, secondo l’elaborazione giurisprudenziale e la prassi ANAC, anche al concetto di continuità nell’erogazione dei servizi, l’Operazione è idonea ad assicurare, come detto: la continuità, regolarità e sicurezza nel trattamento della FORSU superando l’attuale situazione di deficit impiantistico; la gestione dell’andamento crescente nonché dei picchi di domanda di tale frazione dei rifiuti (come anche dei fanghi da depurazione); accompagnare lo sviluppo delle raccolte differenziate, conformemente ai principi europei e nazionali di prossimità, autosufficienza e dell’economia circolare; con riflessi positivi sull’ambiente e la salute pubblica dei cittadini pugliesi;

Sulla ricorrenza nel caso di specie dei requisiti richiesti dal D.lgs. 50/2016 e D.lgs. 175/2016 per la configurazione del modello in house

- lo Statuto della Società e il Patto Parasociale approvati possiedono i contenuti richiesti dal quadro regolatorio e giurisprudenziale europeo e nazionale di riferimento richiamato nel precedente paragrafo in quanto:
 - a) la Società è espressamente qualificata come società *in house* dell’Agenzia e di AQP ed ha per oggetto sociale la gestione di servizi di interesse generale nonché l’autoproduzione di beni e servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni dei soggetti partecipanti, coerentemente a quanto richiesto dall’art. 4, comma 4, del D.Lgs 175/2016;
 - b) l’oggetto sociale della Società risulta delimitato in quanto la Società dovrà svolgere la propria attività principalmente a favore dell’Agenzia e di AQP (per oltre l’80% del fatturato) ed in modo che gli interessi perseguiti dalla stessa non siano in alcun modo contrari a quelli dei due Soci, escludendo quindi anche la possibilità per la stessa di operare, se non in via assolutamente residuale, sul mercato. In particolare, la Società potrà realizzare e svolgere le attività di cui al proprio oggetto sociale anche a favore e su richiesta di terzi diversi dai Soci nei limiti e alle condizioni stabilite dall’art. 16, co. 3 bis,

- c) D.lgs. n. 175/2016 e al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società e comunque per un importo inferiore al 20% del fatturato totale della Società;
- d) è sancito il divieto di ingresso nel capitale sociale della Società di soci privati, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 1, D.lgs. n. 175/2016;
- e) fermo quanto sopra, il trasferimento delle azioni della Società sarà condizionato, oltre che ai requisiti previsti dallo Statuto e dalla normativa in materia di *in house providing*, all'adesione – contestualmente al trasferimento - dei nuovi soci al Patto Parasociale mentre il venir meno della qualità di socio della Società (che potrebbe verificarsi anche perché il servizio fornito non soddisfa più i suoi interessi generali) comporterà, parimenti, l'automatico recesso dal Patto Parasociale;
- f) si prevede una struttura dell'assetto di *governance* della Società in base al quale gli organi decisionali della stessa sono composti da rappresentanti sia dell'Agenzia che di AQP che sono in grado di esercitare un cd. "*controllo analogo congiunto*" in relazione alle attività e servizi che saranno rispettivamente affidate alla Società dall'Agenzia e da AQP;
- g) è stabilita un'articolazione dei poteri dei soci di Società che - attraverso la previsione di materie inderogabilmente riservate all'Assemblea ordinaria e straordinaria e di maggioranze qualificate per l'assunzione di tali decisioni, nonché mediante l'istituzione di un Comitato di Coordinamento e Controllo dei Soci - consente ad ognuno dei Soci di esercitare i propri poteri propulsivi, di supervisione, di coordinamento nonché di veto relativamente alle decisioni strategiche ed al monitoraggio degli obiettivi del piano industriale, garantendo in particolare ad AQP di esprimere un controllo analogo in relazione alle attività di trattamento e smaltimento dei fanghi di depurazione delle acque che saranno dalla stessa affidate alla Società (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 ottobre 2021 n. 7093; Cons. Stato, Sez. V, 26 ottobre 2020, n. 6460);
- h) in particolare, lo Schema di Statuto della Società, coerentemente con quanto richiesto dalla giurisprudenza, riconosce ad ogni socio affidante, i seguenti poteri:
- la facoltà di impartire all'Organo Amministrativo, nell'ambito dei poteri esercitabili da ciascun Socio in seno al Comitato di Coordinamento e Controllo, indirizzi limitatamente all'organizzazione e alla gestione del servizio affidato, che saranno vincolanti per la Società qualora non comportino maggiori costi o, comunque, qualora il Socio affidante riconosca la copertura di tutti i maggiori oneri generati dall'attuazione dei propri indirizzi;
 - la facoltà di opporsi in modo vincolante (cd. diritto di veto) alle decisioni dell'Organo Amministrativo che abbiano attinenza con il servizio espletato a favore del Socio ed in contrasto con quanto previsto dal relativo contratto di servizio;
 - la facoltà di recedere dal contratto di servizio affidato nel caso di ingiustificata mancata reiterata esecuzione delle direttive di cui alle lettere i. e ii. oppure nel

- caso di gravi o reiterati disservizi nell'espletamento delle attività in suo favore, segnalati alla Società senza adeguata risposta;
- i) ai fini del più efficace esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società da parte dell'Agenzia e di AQP è prevista l'istituzione, quale strumento stabile di indirizzo strategico, coordinamento, supervisione e controllo, di un organo denominato "Comitato di Coordinamento e Controllo dei Soci", composto da rappresentanti dell'Agenzia e di AQP, quale struttura decisionale aggiuntiva rispetto ai tipici organi sociali, tenuta a garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i Soci, a prescindere dalla misura della partecipazione dal ciascuno detenuta;
- j) in particolare, il Comitato di Coordinamento e Controllo dei soci rappresenta la sede di informazione, direzione, pianificazione, valutazione e controllo preventivo, contestuale e successivo dei soci sulla gestione e amministrazione della Società, nonché dei rapporti tra soci e tra soci e la Società, che si aggiunge agli strumenti di legge derivanti dalla detenzione di una partecipazione diretta al capitale sociale e dalla nomina degli amministratori con i conseguenti poteri dell'azionista stabiliti dalla legge e dallo Statuto. Ferme in ogni caso le regole civilistiche sul funzionamento delle società per azioni, il Comitato di Coordinamento e Controllo esercita il controllo analogo, conformemente a quanto richiesto dalle Linee Guida ANAC n. 7, con le seguenti modalità:
- in fase preventiva: (i) impartendo all'Organo Amministrativo indicazioni di indirizzo sulla programmazione e la definizione degli obiettivi strategici ed operativi; (ii) formulando parere preventivo, obbligatorio e vincolante, circa i documenti di programmazione, le modifiche allo Statuto e l'adeguatezza dell'assetto organizzativo in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale; (iii) formulando parere preventivo obbligatorio sulle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria o che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale nonché parere preventivo sui Regolamenti da adottarsi da parte dell'Organo amministrativo, ivi compresi quelli di cui all'art. 6 D.lgs. n.175/2016 ("controllo ex ante");
 - in costanza di attività, attraverso la costante informazione e monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi e dell'andamento della gestione ("controllo contestuale");
 - in fase successiva attraverso la verifica dei risultati raggiunti e l'analisi del conseguimento degli obiettivi assegnati alla Società, attraverso la relazione periodica sull'andamento della gestione trasmessa dall'Organo Amministrativo e l'esame dello schema di bilancio di esercizio e di relazione sul governo societario fornendo all'Organo Amministrativo, all'Amministratore delegato, se nominato e/o al Direttore Generale, se nominato, indicazioni di indirizzo vincolanti sugli obiettivi per la programmazione successiva ("controllo ex post");
- k) coerentemente con quanto sopra, lo Statuto e il Patto Parasociale (agli atti) riservano al Comitato di Coordinamento il compito di presentare ai soci della Società una rosa di

- l) candidati in occasione di ciascun rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, dotati dei requisiti di legge e di Statuto per l'assunzione della carica, nel cui ambito verranno nominati dai Soci i relativi componenti;
- m) al fine di consentire al Comitato di Coordinamento e Controllo l'esercizio delle funzioni previste, è previsto l'obbligo per i competenti Organi Sociali e per il Direttore Generale, se nominato, di mettere a disposizione del Comitato - con il necessario preavviso e con tecnologie informatiche volte alla semplificazione dello scambio di dati - i documenti ed i dati necessari, e di offrire la collaborazione funzionale a tale obiettivo, nonché di segnalare tempestivamente gli accadimenti o le situazioni gestionali tali da impattare in modo rilevante sulle risultanze dei documenti di programmazione; è altresì previsto il diritto di ciascun Socio di proporre al Comitato di Coordinamento e Controllo, per le relative valutazioni e opportuni approfondimenti, questioni che rientrano nelle competenze assegnate. È altresì sancito un potere di intervento del Comitato di Coordinamento nei confronti dell'Organo Amministrativo. Nel dettaglio, il Comitato di Coordinamento, in caso di grave o reiterata inosservanza delle direttive fornite sull'organizzazione del servizio o con riferimento a decisioni di rilevanza strategica per la Società, può proporre ai Soci di convocare l'Assemblea dei Soci per: i) la revoca dell'Organo Amministrativo o di singoli Amministratori per giusta causa; ii) l'annullamento o la revoca degli atti dell'Organo Amministrativo ove gli stessi siano in evidente contrasto con gli interessi pubblici della collettività e del territorio serviti.
- nel Parere della Corte dei Conti n. 36/2023/PASP è stato affermato che, alla luce dei contenuti dello statuto della Società e del Patto Parasociale/Accordo di Investimento sottoscritto da AGER e da AQP, **“possono ritenersi soddisfatte le condizioni che l'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 201/2022 individua – mediante il richiamo alle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 e del TUSP – per il ricorso al modulo gestorio dell'affidamento in house”**.

DETERMINA

- 1) di assumere come proprie le sopra esposte premesse, prese d'atto e considerazioni tutte, nessuna esclusa – che qui si intendono integralmente riportate e approvate – quale parte integrante e motivo determinante della presente deliberazione;
- 2) di approvare la Relazione, quale parte integrante della presente delibera;
- 3) di disporre l'affidamento alla Società, in regime di *in house providing*, delle seguenti attività:
 - i) servizio di trattamento FORSU presso l'Impianto di Ginosa;
 - ii) progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell'Impianto di Brindisi;
 - iii) progettazione definitiva, progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell'Impianto di Foggia;
 - iv) progettazione definitiva, progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell'Impianto di Lecce;

- 4) di approvare lo Schema di Convenzione per l'affidamento in house ad ASECO delle Attività di cui al punto 3;
- 5) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento **Ing. Fausta Musci**;
- 6) di disporre la trasmissione della presente Determina e dei relativi allegati all'ANAC, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3 del D.lgs. 2021/2022;
- 7) di richiedere all'ANAC l'iscrizione di AGER tra le amministrazioni aggiudicatrici che operano tramite affidamenti diretti alle proprie società *in house* ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.lgs. 50/2016.

Il Direttore Generale

f.to AVV. GIANFRANCO GRANDALIANO

Allegati:

1. Relazione ex art. 17 D.lgs. 201/2022;
2. PEF asseverato;
3. Schema di Convenzione;